



Regione Lombardia

DECRETO N. 16657

Del 31/12/2020

Identificativo Atto n. 5929

PRESIDENZA

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";

VISTA la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 "Legge di Stabilità 2018-2020" ed in particolare l'art. 6 con cui sono state introdotte modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, "Legge di Stabilità 2019-2021" ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) e f) e commi 2 e 3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, "Legge di Stabilità 2020-2022" ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), con cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, "Legge di Stabilità 2021-2023" ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità 2021-2023, n. 26/2020, che prevede:

❖ l'esonero triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autoveicoli acquistate nell'anno 2021 a condizione che, nel medesimo anno, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;

❖ un contributo per la demolizione nel 2021 dei veicoli maggiormente inquinanti;

❖ un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1 del richiamato art. 44;

VISTE:

• la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;



Regione Lombardia

- la d.G.R. 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA individuando, in particolare, le misure di piano;

RICHIAMATI:

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1744, del 12 febbraio 2018, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2018;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 482, del 17 gennaio 2019, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2019;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1996, del 18 febbraio 2020, "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:

- ✓ lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NOx);
- ✓ gli esiti dell'ultimo aggiornamento 2017 dell'Inventario regionale delle Emissioni INEMAR confermano il ruolo determinante delle motorizzazioni diesel alla formazione degli ossidi di azoto (NOx), contribuendo per oltre il 50% delle emissioni totali regionali;
- ✓ le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in



Regione Lombardia

atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono, specificatamente, l'attuazione di misure strutturali;

EVIDENZIATO che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale di stabilità 2021-23, n. 26/2020, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minore emissione, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria estendendo anche nel caso di rottamazione di veicoli EURO 4 con alimentazione a gasolio anche ibrida;

PRESO ATTO, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2021, un'autovettura nuova o usata avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto stabilito al comma 19 bis1 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2021 appartenenti a specifiche classi emmissive;

CONSIDERATO che l'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, vigenti a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano;

CONSIDERATO che restano tuttora valide le raccomandazioni contenute nella nota prot. n. T1.2018.0007052 del 7 febbraio 2018, con la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e la Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio hanno sollecitato che le misure di attuazione dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003 fossero in linea con i contenuti del richiamato *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia, indicando le integrazioni al presente atto per la parte relativa ai riflessi di natura ambientale;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che provvedano erroneamente al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

VERIFICATO che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2021 di € 675.000,00 (seicentoseptantacinquemila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 "CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023;



Regione Lombardia

VISTO il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso 218. Ter.9.8 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria";

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n° 20, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", la D.G.R. n. XI/182 del 31 maggio 2018, la D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno 2018 e la D.G.R. n. XI/1631 del 15 maggio 2019 relative alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che ha introdotto modifiche all'art. 44, commi 19 bis e 19 bis¹, della l.r. n. 10/2003;
2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;
3. che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo il solo 2021 di € 675.000,00 (seicentosestantacinquemila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 "CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

LUCIA MARSELLA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge